INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE, PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

Art. 5

Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni

Provvedimento abrogato dal d.l. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla l. 20 dicembre 1996, n. 641.

Abrogato dal 23 ottobre 1996 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali
Estremi	Decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-per-le-aree-depresse-e-protette-per-manifestazioni-1996/art-5-trasferimento-di-opere-infrastrutturali-ed-impianti-alle-regioni/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it